P7_TA-PROV(2014)0118

Marchio comunitario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0161),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0087/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della commissione giuridica sul ricorso agli atti delegati del 14 ottobre 2013,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0031/2014),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. chiede alla Commissione di procedere alla codificazione del regolamento una volta conclusasi la procedura legislativa;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la

(2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la

terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione "marchio comunitario" con l'espressione "marchio *europeo*". In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la denominazione "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)" con la denominazione "Agenzia dell'Unione europea per *i marchi, i disegni e i modelli*" (di seguito "l'Agenzia").

terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione "marchio comunitario" con l'espressione "marchio dell'Unione europea". In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la denominazione "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)" con la denominazione "Agenzia dell'Unione europea per la proprietà intellettuale" (di seguito "l'Agenzia").

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio *europeo*. Il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché *la rappresentazione* consenta alle autorità

Emendamento

(5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che *integra la* protezione dei marchi a livello degli Stati membri *ed è diventato una sua alternativa valida ed efficace*.

Emendamento

(9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio *dell'Unione europea*. Il segno deve poter essere rappresentato *nel registro dei marchi dell'Unione europea* in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti

competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione. grafici, purché il segno sia in grado di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e obiettivo. Il segno dovrebbe quindi essere consentito in qualsiasi forma idonea, tenuto conto della tecnologia generalmente disponibile che consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di assicurare certezza del diritto e chiarezza, è necessario chiarire che non solo in caso di somiglianza, ma anche in caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio europeo solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio europeo, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione occorre che il titolare del marchio europeo abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio europeo registrato in relazione a detti prodotti.

Emendamento

soppresso

Emendamento

(18) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, è opportuno che il titolare del marchio dell'Unione europea abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio dell'Unione europea

registrato in relazione a detti prodotti. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione europea, in particolare quelli contenuti nella "Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica" adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Il titolare di un marchio dell'Unione europea dovrebbe avere il diritto di intraprendere adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che asseritamente violano i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione a norma il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora,

¹ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 28.6.2013, pag. 15).

tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il transito regolare dei farmaci generici. Il titolare di un marchio dell'Unione europea non dovrebbe avere il diritto di impedire a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di vendite su internet, occorre che il titolare abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agire *a scopi commerciali*.

Emendamento

(19) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di vendite su internet, consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, occorre che il titolare di un marchio dell'Unione europea validamente registrato abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire in ambito commerciale. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei

confronti dello speditore.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio *europeo* non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio posteriore quando quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio posteriore.

Emendamento

(22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio dell'Unione europea non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio posteriore quando quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio posteriore. Nello svolgimento dei controlli, le autorità doganali dovrebbero usare i poteri e le procedure previsti dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia di applicazione della normativa doganale dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di instaurare un sistema efficace ed efficiente di deposito delle domande di marchio europeo, comprese le rivendicazioni di priorità e di preesistenza, occorre attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio europeo, i dettagli delle condizioni formali della domanda di marchio europeo, il contenuto della domanda, *il tipo di tassa di deposito da pagare*, le procedure di accertamento della reciprocità, nonché di rivendicazione della

Emendamento

(29) Al fine di instaurare un sistema efficace ed efficiente di deposito delle domande di marchio europeo, comprese le rivendicazioni di priorità e di preesistenza, occorre attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio europeo, i dettagli delle condizioni formali della domanda di marchio europeo, il contenuto della domanda, le procedure di accertamento della reciprocità, nonché di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore,

priorità di una domanda anteriore, della priorità di esposizione e della preesistenza di un marchio nazionale.

della priorità di esposizione e della preesistenza di un marchio nazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Affinché i marchi europei possano essere rinnovati in modo efficace ed efficiente e le disposizioni sulla modifica e la divisione del marchio europeo possano essere applicate senza compromettere la certezza del diritto, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare *le modalità* di rinnovo del marchio europeo e la procedura di modifica e di divisione del marchio europeo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Affinché i marchi europei possano essere rinnovati in modo efficace ed efficiente e le disposizioni sulla modifica e la divisione del marchio europeo possano essere applicate senza compromettere la certezza del diritto, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare *la procedura* di rinnovo del marchio europeo e la procedura di modifica e di divisione del marchio europeo.

Emendamento

(35 bis) Al fine di contribuire a migliorare le prestazioni dell'intero sistema di registrazione e garantire che i marchi non siano registrati in presenza di impedimenti assoluti alla registrazione, tra cui, in particolare, i casi in cui il marchio è descrittivo o privo di carattere distintivo o di tale natura tale da ingannare il pubblico, ad esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, i terzi dovrebbero essere in grado di presentare agli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri osservazioni scritte che spieghino quali impedimenti assoluti costituiscano un ostacolo alla registrazione.

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per consentire un uso efficace ed efficiente dei marchi europei collettivi e di certificazione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il *termine per la presentazione* del regolamento per l'uso dei marchi *e del loro contenuto*.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio europeo, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia di forma delle decisioni, il procedimento orale e l'istruttoria, le modalità di notifica, la procedura per la constatazione della perdita di un diritto, i mezzi di comunicazione e i moduli utilizzati dalle parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro e di correzione di errori palesi nelle decisioni e degli errori imputabili all'Agenzia, le modalità di interruzione del procedimento e la procedura di ripartizione e di fissazione delle spese, i dati da iscrivere nel registro, *i dettagli delle ispezioni e* della conservazione dei fascicoli, le modalità di pubblicazione nel Bollettino dei marchi europei e nella Gazzetta ufficiale dell'Agenzia, le modalità di cooperazione amministrativa tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e le

Emendamento

(36) Per consentire un uso efficace ed efficiente dei marchi europei collettivi e di certificazione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il *contenuto formale* del regolamento per l'uso dei marchi.

Emendamento

(38) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio europeo, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia di forma delle decisioni, il procedimento orale e l'istruttoria, le modalità di notifica, la procedura per la constatazione della perdita di un diritto, i mezzi di comunicazione e i moduli utilizzati dalle parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro e di correzione di errori palesi nelle decisioni e degli errori imputabili all'Agenzia, le modalità di interruzione del procedimento e la procedura di ripartizione e di fissazione delle spese, i dati da iscrivere nel registro, le modalità di pubblicazione nel Bollettino dei marchi europei e nella Gazzetta ufficiale dell'Agenzia, le modalità di cooperazione amministrativa tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Agenzia.

modalità di rappresentanza dinanzi l'Agenzia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri, che definisca chiaramente gli ambiti della cooperazione e consenta all'Agenzia di coordinare progetti comuni di interesse europeo e di finanziare tali progetti mediante sovvenzioni fino ad un importo massimo. Occorre che queste attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione prescritto dal *presente* regolamento, occorre che i progetti comuni, in particolare la banca dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio europeo.

Emendamento

(40) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri, che definisca gli ambiti *chiave* della cooperazione e consenta all'Agenzia di coordinare progetti comuni di interesse europeo e di finanziare tali progetti mediante sovvenzioni fino ad un importo massimo. Occorre che queste attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i sistemi dei marchi *nell'Unione*. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione prescritto dal regolamento (CE) n. 207/2009, occorre che i progetti comuni, in particolare la banca dati utilizzata a fini di ricerca e consultazione, offrano a titolo gratuito strumenti aggiuntivi, inclusivi ed efficienti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligatoriamente tenuti ad attuare i risultati di tali progetti comuni. Per quanto sia importante che tutte le parti contribuiscano al successo dei progetti comuni, non da ultimo condividendo le migliori pratiche ed esperienze, un obbligo assoluto che imponga a tutti gli Stati membri di attuare i risultati dei progetti comuni, anche quando, ad esempio, uno Stato membro ritiene di disporre già di uno strumento informatico migliore o analogo, non sarebbe proporzionale né nell'interesse superiore degli utilizzatori.

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) La struttura delle tasse è stabilita nel regolamento n. 2869/951 della Commissione¹. Tale struttura, tuttavia, costituisce un elemento centrale del funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea e, dalla sua creazione, è stata rivista soltanto due volte e solo dopo un intenso dibattito politico. Occorre pertanto che la struttura delle tasse sia disciplinata direttamente nel regolamento (CE) n. 207/2009 e, conseguentemente, che il regolamento (CE) n. 2869/95 sia abrogato e le disposizioni relative alla struttura delle tasse contenute nel regolamento n. 2868/95² della Commissione siano soppresse.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per garantire un metodo efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e assicurarne la coerenza con il regime linguistico di cui al regolamento (CE)

Emendamento

(45) Per garantire un metodo efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e assicurarne la coerenza con il regime linguistico di cui al regolamento (CE)

¹ Regolamento n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.).

² Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.).

n. 207/2009, nonché l'adozione rapida di decisioni su questioni semplici e l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, e per garantire che le tariffe applicate dall'Agenzia siano adeguate e realistiche, nel rispetto dei principi di bilancio fissati dal regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato *per specificare le* informazioni relative alle lingue che possono essere utilizzate dinanzi all'Agenzia, i casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione devono essere prese da un solo membro, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, l'importo delle tasse da pagare all'Agenzia e le modalità di pagamento.

semplici e l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, nel rispetto dei principi di bilancio fissati dal regolamento (CE) n. 207/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'indicazione delle informazioni relative alle lingue che possono essere utilizzate dinanzi all'Agenzia, dei casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione devono essere prese da un solo membro, delle modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e delle modalità di pagamento delle tasse.

n. 207/2009, nonché l'adozione rapida di

decisioni *nei casi concernenti* questioni

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013^{9bis},

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) In tutto il regolamento le parole "marchio comunitario" sono sostituite dalle parole "marchio *europeo*" con le necessarie modifiche grammaticali.

Emendamento

(2) In tutto il regolamento le parole "marchio comunitario" sono sostituite dalle parole "marchio *dell'Unione europea*" con le necessarie modifiche grammaticali.

^{9bis} Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) In tutto il regolamento le parole "tribunale dei marchi comunitari" sono sostituite dalle parole "tribunale dei marchi *europei*" con le necessarie modifiche grammaticali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) In tutto il regolamento le parole "marchio comunitario collettivo" sono sostituite dalle parole "marchio *europeo* collettivo" con le necessarie modifiche grammaticali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea

Emendamento

(3) In tutto il regolamento le parole "tribunale dei marchi comunitari" sono sostituite dalle parole "tribunale dei marchi *dell'Unione europea*" con le necessarie modifiche grammaticali.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento

(4) In tutto il regolamento le parole "marchio comunitario collettivo" sono sostituite dalle parole "marchio collettivo *dell'Unione europea*" con le necessarie modifiche grammaticali.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea

per *i marchi*, *i disegni e i modelli*, di seguito denominata "l'Agenzia".

per *la proprietà intellettuale*, di seguito denominata "l'Agenzia".

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 4

Testo della Commissione

Segni atti a costituire un marchio europeo

Possono costituire marchi *europei* tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- b) essere rappresentati in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera aRegolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i

Emendamento

Segni atti a costituire un marchio *dell'Unione europea*

Possono costituire marchi *dell'Unione europea* tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che *si utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e* che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; *e a*
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare *precisamente ed* esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare.

Emendamento

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione *delle bevande spiritose*, delle vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

- 2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono
- a) soltanto per una parte dell'Unione;
- b) soltanto se il marchio in lingua o scrittura straniera è tradotto o trascritto in una lingua o in una scrittura ufficiale di uno Stato membro.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 – lettera a Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome e senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o il rappresentante giustifichi il suo modo di agire;

Emendamenti 28 e 116

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 9

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Emendamento

a) l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome e senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o il rappresentante giustifichi il suo modo di agire; *o*

Testo della Commissione

Diritti conferiti dal marchio europeo

- 1. La registrazione del marchio *europeo* conferisce al titolare un diritto esclusivo.
- 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio *europeo*, il titolare del marchio europeo ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
- a) il segno è identico al marchio europeo ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio europeo è stato registrato, se tale uso compromette o può compromettere la funzione del marchio europeo di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;
- b) il segno è identico o simile al marchio *europeo* ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio *europeo* è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
- c) il segno è identico o simile al marchio *europeo*, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio *europeo* è stato registrato, se il marchio europeo gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio *europeo* o reca pregiudizio agli stessi.
- 3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul

Emendamento

Diritti conferiti dal marchio *dell'Unione europea*

- 1. La registrazione del marchio *dell'Unione europea* conferisce al titolare un diritto esclusivo.
- 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo, il titolare del marchio *dell'Unione europea* ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
- a) il segno è identico al marchio dell'Unione europea ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio *dell'Unione europea* è stato registrato;
- b) fatta salva la lettera a), il segno è identico o simile al marchio dell'Unione europea ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di associazione tra segno e marchio;
- c) il segno è identico o simile al marchio *dell'Unione europea*, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio *dell'Unione europea* è stato registrato, se il marchio europeo gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio *dell'Unione europea* o reca pregiudizio agli stessi.
- 3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul

loro imballaggio;

- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
- d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;
- e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
- f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.
- 4. Il titolare del marchio *europeo* ha anche il diritto di impedire l'importazione dei prodotti di *cui al paragrafo 3, lettera c*), quando lo speditore è il solo ad agire *a fini commerciali*.

5. Il titolare *del* marchio *europeo* ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da *paesi terzi* e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio *europeo* registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi

loro imballaggio;

- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
- d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;
- e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
- f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.
- 4. Il titolare del marchio dell'Unione europea ha anche il diritto di impedire l'importazione nell'Unione europea dei prodotti consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, quando lo speditore è il solo ad agire in ambito commerciale e quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio dell'Unione europea registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio dell'Unione europea. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore.
- 5. Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare del marchio dell'Unione europea ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio dell'Unione europea

aspetti essenziali da detto marchio.

registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 12

Testo della Commissione

Limitazione degli effetti del marchio *europeo*

- 1. Il diritto conferito dal marchio *europeo* non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
- a) del loro nome o indirizzo personale;
- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio.

Emendamento

Limitazione degli effetti del marchio *dell'Unione europea*

- 1. Il diritto conferito dal marchio *dell'Unione europea* non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
- a) del loro nome o indirizzo personale;
- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:
- i) è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
- ii) avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;
- iii) avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso:

Il *primo comma* si applica solo quando l'uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

- 2. L'uso da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
- a) *si tratta di un uso che dà* l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio:
- b) si tratta di un uso che trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.

- iv) avviene per proporre un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;
- v) avviene a fini parodistici, di espressione artistica, di critica o commento.

Il *presente paragrafo* si applica solo quando l'uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

- 2. L'uso da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
- a) *quando dia* l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;
- b) *quando tragga* indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo."
- 2 bis. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso a giusto titolo, per qualsiasi uso non commerciale del marchio.

2ter. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(15) All'articolo 13, paragrafo 1, le parole "nella Comunità" sono sostituite dalle parole "nello Spazio economico europeo".

Emendamento

(15) All'articolo 13, *il* paragrafo 1 *è* sostituito dal seguente:

"1. Il diritto conferito dal marchio

dell'Unione europea non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.".

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La domanda di marchio dell'Unione europea comporta il pagamento della tassa di deposito che è costituita da:
- a) una tassa di base;
- b) una tassa per le classi, oltre la prima, nell'elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi conformemente all'articolo 28;
- c) se applicabile, la tassa di ricerca di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Il richiedente effettua l'ordine di pagamento della tassa di deposito al più tardi alla data in cui deposita la domanda.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 27 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 27

Testo della Commissione

La data di deposito della domanda di marchio *europeo* è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Agenzia, sempre che *sia stata pagata la* tassa di deposito, *il cui ordine di*

Emendamento

La data di deposito della domanda di marchio *dell'Unione europea* è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Agenzia, sempre che *l'ordine di pagamento della* tassa di deposito sia stato

pagamento sia stato dato al più tardi alla predetta data.

conferito entro 21 giorni dal deposito della summenzionata documentazione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 28Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se *il richiedente* chiede la registrazione per più classi, i prodotti e i servizi *sono raggruppati* secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 28Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

I titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati *unicamente* in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 2

Emendamento

6. Se chiede la registrazione per più classi, *il richiedente raggruppa* i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

Emendamento

I titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

Testo della Commissione

La dichiarazione è presentata all'Agenzia entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Agenzia adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, *lettera a)*, e dell'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 28Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 28 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La dichiarazione è presentata all'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Agenzia adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento

8 bis. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi qualora e nella misura in cui:

- a) l'uso del marchio per tali prodotti o servizi sia iniziato prima che il registro fosse modificato, e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio dell'Unione europea il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella

misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato, e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 29Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 29 – paragrafo 5 – frase aggiunta

Testo della Commissione

Se necessario, il direttore esecutivo dell'Agenzia chiede alla Commissione di verificare *eventualmente* se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 30Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio *europeo*, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore.

Emendamento

Se necessario, il direttore esecutivo dell'Agenzia chiede alla Commissione di verificare se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità.

Emendamento

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio dell'Unione europea, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. Il richiedente presenta una copia della domanda precedente entro tre mesi dalla data di deposito. Se la domanda precedente è una domanda di marchio europeo, l'Agenzia include d'ufficio una copia della precedente domanda nel fascicolo.

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 33

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 35 bis – lettera b

Testo della Commissione

b) i dettagli concernenti il contenuto della domanda di marchio *europeo* di cui all'articolo 26, paragrafo 1, *il tipo di tasse da pagare per la domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, compresi il numero di classi di prodotti e servizi coperte da dette tasse,* nonché le condizioni formali della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 3;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 40Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(40) All'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, le parole "nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione" sono sostituite dalle parole "nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità".

Emendamento

b) i dettagli concernenti il contenuto *formale* della domanda di marchio *dell'Unione europea* di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nonché le condizioni formali della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 3;

Emendamento

(40) All'articolo 42, *il* paragrafo 2 *è* sostituito dal seguente:

"2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea il marchio dell'Unione europea anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In

mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.".

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) All'articolo 47 è inserito il paragrafo seguente:

"I bis. Le tasse che devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio dell'Unione europea sono le seguenti:

- a) una tassa di base;
- b) la tassa per le classi di prodotti e servizi successive alla prima per le quali si richiede il rinnovo; e
- c) eventualmente, la sopratassa per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del paragrafo 3.";

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 45 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 49 bis – lettera a

Testo della Commissione

a) *la procedura* di rinnovo del marchio europeo ai sensi dell'articolo 47, in particolare il tipo di tasse da pagare;

Emendamento

a) *il procedimento* di rinnovo del marchio europeo ai sensi dell'articolo 47, in particolare il tipo di tasse da pagare;

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 46

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Agenzia dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio *europeo* dichiarata all'Agenzia dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 46 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto ai sensi dell'articolo 57 bis, lettera a).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 48Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 54 – paragrafi 1 e 2

Emendamento

2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Agenzia dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio dell'Unione europea dichiarata all'Agenzia dopo il deposito della domanda di decadenza o di nullità del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o di nullità o al ritiro della stessa.

Emendamento

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione avviene tre mesi dopo la data in cui il titolare del marchio ha dimostrato all'Agenzia di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare al marchio stesso.

Testo della Commissione

(48) All'articolo 54, paragrafi 1 e 2, le parole "né opporsi all'uso di quest'ultimo" e "né opporsi all'uso del marchio posteriore" sono soppresse.

Emendamento

- (48) All'articolo 54, *i* paragrafi 1 e 2 *sono sostituiti dai seguenti:*
- '1. Il titolare di un marchio dell'Unione europea che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede.
- 2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4 che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro contrassegno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede.".

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 50Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(50) All'articolo 57, paragrafo 2, seconda

Emendamento

(50) All'articolo 57, il paragrafo 2 è

frase, le parole "data di pubblicazione" sono sostituite dalle parole "data di deposito o alla data di priorità". sostituito dal seguente:

"2. Su istanza del titolare del marchio dell'Unione europea il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio dell'Unione europea anteriore è stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio dell'Unione europea anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio dell'Unione europea anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.".

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 51 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 57 bis – lettera a

Testo della Commissione

a) la procedura di rinuncia al marchio europeo di cui all'articolo 50, compreso il termine di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

Emendamento

a) la procedura di rinuncia al marchio europeo né opporsi all'uso del marchio posteriore di cui all'articolo 50;

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 56 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 65 bis – lettera a

Testo della Commissione

a) il contenuto del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 56Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 65 bis – lettera b

Testo della Commissione

b) la forma e il contenuto delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 60Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(60) All'articolo 67, paragrafo 1, le parole "entro il termine prescritto" sono sostituite dalle parole "entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 bis".

Emendamento

a) il contenuto *formale* del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;

Emendamento

b) la forma e il contenuto *formale* delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;

Emendamento

(60) All'articolo 67, *il* paragrafo 1 *è sostituito dal seguente:*

"1. La domanda di marchio collettivo dell'Unione europea deve essere accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso.".

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 61 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(61 bis) All'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento d'uso modificato.".

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 62 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 74 bis

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento per l'uso del marchio collettivo e il contenuto del regolamento ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 63Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 74 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La domanda di marchio europeo di certificazione deve essere accompagnata, entro *il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 duodecies*, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il *contenuto formale dei regolamenti che disciplinano* l'uso del marchio collettivo *europeo* ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.

Emendamento

1. La domanda di marchio europeo di certificazione deve essere accompagnata, entro *due mesi dalla data di presentazione*, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 63 Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 74 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al regolamento d'uso modificato *si applica l'articolo 74 sexies*.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 63 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 74 duodecies

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 74 quater, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento per l'uso del marchio europeo di certificazione e il contenuto del regolamento ai sensi dell'articolo 74 quater, paragrafo 2.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 68 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 79 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il calcolo *e la durata dei* termini sono *disciplinati da norme adottate conformemente all'articolo 93 bis, lettera f)*.

Emendamento

3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 74 sexies relative al regolamento d'uso modificato.

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il *contenuto formale dei regolamenti che disciplinano* l'uso del marchio *collettivo* europeo ai sensi dell'articolo 74 quater, paragrafo 2.

Emendamento

1. I termini sono fissati in anni, mesi, settimane o giorni. Ha inizio il giorno successivo al giorno nel quale l'evento in questione si è svolto.

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 68

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 79 quinquies

Testo della Commissione

L'Agenzia provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell'Agenzia o gli errori tecnici attribuibili all'Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 69 – lettera a Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione

a) al paragrafo 1, prima frase, le parole "una decisione inficiata da un errore procedurale evidente" sono sostituite dalle parole "una decisione inficiata da un errore evidente";

Emendamento

L'Agenzia provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell'Agenzia o gli errori tecnici attribuibili all'Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione. L'Agenzia tiene un registro di tali correzioni.

Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora l'Agenzia effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che le sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.";

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 69 – lettera b Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

b) *al* paragrafo 2, *la seconda frase è sostituita dalla* seguente:

"La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio *europeo* in questione che siano iscritti nel registro.";

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 71 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 82 bis

Testo della Commissione

Per l'interruzione o la ripresa del procedimento, l'Agenzia osserva le modalità definite conformemente all'articolo 93 bis, lettera i)."

Emendamento

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo I sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio dell'Unione europea in questione che siano iscritti nel registro. L'Agenzia tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.";

Emendamento

1. Il procedimento dinanzi all'Agenzia è interrotto nei casi seguenti:

a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio dell'Unione europea, ovvero della persona facoltizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 93, la procedura è interrotta soltanto su domanda del rappresentante;

- b) se il richiedente o il titolare di un marchio dell'Unione europea si trovano nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Agenzia a causa di un'azione intentata contro i loro prodotti;
- c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio dell'Unione europea o se egli si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Agenzia a causa di un'azione intentata contro i suoi prodotti.
- (2) Se conosce l'identità della persona facoltizzata a proseguire dinanzi ad essa il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Agenzia comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine fissato dall'Agenzia.
- (3) Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), il procedimento è ripreso quando l'Agenzia è informata della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Agenzia ha notificato alle altre parti la nomina di un nuovo rappresentante del titolare di un marchio dell'Unione europea. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento, non ha ricevuto la nomina di un nuovo rappresentante, l'Agenzia comunica al richiedente o al titolare del marchio dell'Unione europea che:
- a) nei casi in cui si applica l'articolo 92, paragrafo 2, la domanda di marchio dell'Unione europea è considerata ritirata se l'annuncio non è fatto nei due mesi che seguono tale notifica; oppure
- b) nei casi cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 2 del regolamento, il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del marchio dell'Unione europea a decorrere dal giorno di tale notifica.
- (4) i termini in corso nei riguardi del

richiedente o del titolare del marchio europeo alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 73 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(73) All'articolo 85, paragrafo 1, le parole "alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "alle condizioni previste ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera i)."

Emendamento

(73) All'articolo 85, *il* paragrafo 1 *è sostituito dal seguente:*

"1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte nonché, fatte salve le disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese."

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 75Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia tiene un registro nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento prescrivono la registrazione o la menzione. L'Agenzia tiene aggiornato il

Emendamento

1. L'Agenzia tiene un registro *dei marchi dell'Unione europea e lo* tiene aggiornato.

registro.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 77

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 89 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) un Bollettino dei marchi europei contenente le iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento; Emendamento

a) un Bollettino dei marchi europei contenente le iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 78

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 92 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga al primo comma, le persone fisiche e giuridiche di cui allo stesso comma non devono essere rappresentate dinanzi all'Agenzia nei casi stabiliti ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera p).";

Emendamento

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 78 Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 92 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

"4. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera o), viene nominato un rappresentante comune."

Emendamento 66

Proposta di regolamento

soppresso

Articolo 1 – punto 79

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 93 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati sono determinate conformemente all'articolo 93 bis, lettera p)."

soppresso

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 80 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 93 bis – lettera j

Testo della Commissione

j) le procedure riguardanti la ripartizione e la fissazione delle spese di cui all'articolo 85, *paragrafo 1*;

Emendamento

Emendamento

j) le procedure riguardanti la ripartizione e la fissazione delle spese di cui all'articolo 85;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 80 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 93 bis – lettera k

Testo della Commissione

k) le indicazioni di cui all'articolo 87, *paragrafo 1*;

Emendamento

k) le indicazioni *da iscrivere nel Registro* di cui all'articolo 87;

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 80Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 93 bis – lettera 1

Testo della Commissione

l) la procedura di consultazione del fascicolo di cui all'articolo 88, ivi comprese le parti del fascicolo escluse dalla consultazione, e le modalità di Emendamento

soppressa

conservazione dei fascicoli dell'Agenzia di cui all'articolo 88, paragrafo 5;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 80 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 93 bis – lettera p

Testo della Commissione

p) le deroghe all'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Agenzia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, le condizioni per la nomina di un rappresentante comune *ai sensi dell'articolo 92*, *paragrafo 4*, le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, devono presentare all'Agenzia una procura firmata per poter esercitare la rappresentanza, il contenuto dell'autorizzazione e le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati *di cui all'articolo 93, paragrafo 5*."

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 82 – lettera bRegolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione

b) al paragrafo 1, le parole "il regolamento (CE) n. 44/2001" sono sostituite dalle parole "la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.";

Emendamento

p) le deroghe all'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Agenzia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, le condizioni per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, devono presentare all'Agenzia una procura firmata per poter esercitare la rappresentanza, il contenuto dell'autorizzazione e le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati ."

Emendamento

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi dell'Unione europea e le domande di marchio dell'Unione europea, nonché alle procedure

concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi dell'Unione europea e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale nonché di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.";

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 88Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(88) All'articolo 113, paragrafo 3, le parole "nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell'articolo 114 bis."

Emendamento

(88) All'articolo 113, *il* paragrafo 3 *è* sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell'articolo 114 bis. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Agenzia trasmette l'istanza di trasformazione ai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.".

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 89 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 114 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(89) All'articolo 114, paragrafo 2, le parole "dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "dagli atti delegati adottati ai sensi del presente

Emendamento

(89) All'articolo 114, *il* paragrafo 2 *è* sostituito dal seguente:

regolamento".

"2. Una domanda di marchio dell'Unione europea o un marchio dell'Unione europea trasmessi conformemente all'articolo 113 non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.".

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 92 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 117

Testo della Commissione

(92) All'articolo 117, le parole "all'Ufficio" sono sostituite dalle parole "all'Agenzia e al suo personale".

Emendamento

(92) L'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica all'Agenzia e al suo personale.".

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 94Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 120 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(94) All'articolo 120, paragrafo 1, le parole "dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento."

Emendamento

(94) All'articolo 120, *il* paragrafo 1 *è* sostituito dal seguente:

"1. La domanda di marchio dell'Unione europea di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o

dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento."

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 98
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 123 ter – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i compiti che le conferisce la direttiva 2012/28/UE*.

* Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 98Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 123 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Emendamento

3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione *e arbitrato* al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 123 quater – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La cooperazione riguarda i seguenti settori di attività:

La cooperazione riguarda, *tra l'altro*, i seguenti settori di attività:

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 123 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia definisce, elabora e coordina progetti comuni di interesse *europeo* per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1. La definizione dei progetti *contiene* gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri *partecipante* e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.

Emendamento

2. L'Agenzia definisce, elabora e coordina progetti comuni di interesse *per l'Unione e gli Stati membri* per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1. La definizione dei progetti *stabilisce* gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale *partecipante* degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. *In tutte le fasi dei progetti comuni, l'Agenzia consulta i rappresentanti degli utilizzatori.*

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 98

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 123 quater – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, se il risultato di tali progetti porta allo sviluppo di strumenti che uno Stato membro ritiene, con decisione motivata, siano equivalenti a quelli già esistenti nello stesso Stato membro, la partecipazione al progetto di cooperazione non comporta l'obbligo di applicare il risultato in detto Stato membro.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 98 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 123 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia fornisce sostegno finanziario ai progetti comuni di interesse per l'Unione

Emendamento

4. L'Agenzia fornisce sostegno finanziario ai progetti comuni di interesse per l'Unione

di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare l'effettiva partecipazione ai progetti degli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 10% delle entrate annue dell'Agenzia. I beneficiari di sovvenzioni sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento finanziario (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (****).

(***) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. (****) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.";

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

e per gli Stati membri di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare l'effettiva partecipazione ai progetti degli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 20% delle entrate annue dell'Agenzia e copre l'importo minimo per ciascuno Stato membro a fini strettamente connessi alla partecipazione a progetti comuni. I beneficiari di sovvenzioni sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (****).

(***) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. (****) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.";

Emendamento

i bis) il consiglio direttivo definisce ed elabora progetti comuni di interesse per l'Unione e gli Stati membri in conformità con l'articolo 123 quater;

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 124 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

soppresso

soppresso

f) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina");

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 124 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

2. Il consiglio direttivo adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un

periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri *e* da due rappresentanti della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99 Regolamento (CE) n. 207/2009 Titolo XII – sezione 2 bis

Testo della Commissione

SEZIONE 2 bis

Comitato esecutivo

Articolo 127 bis

Istituzione

Il consiglio direttivo può istituire un comitato esecutivo.

Articolo 127 ter

Funzioni e organizzazione

- 1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio direttivo.
- 2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
- a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo;
- b) assieme al consiglio direttivo, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e

Emendamento

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione *e da un rappresentante del Parlamento europeo*, nonché dai rispettivi supplenti.

Emendamento

soppressa

alle raccomandazioni risultanti dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

- c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo, definite nell'articolo 128, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.
- 3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità con potere di nomina.
- 4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione nel consiglio direttivo e da altri tre membri nominati dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
- 5. La durata del mandato dei membri del consiglio direttivo è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio direttivo.
- 6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.
- 7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio direttivo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 127 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio direttivo tiene una riunione ordinaria *una volta* all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 127 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il consiglio direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio direttivo è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 128 – paragrafo 4 – lettera 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria *due volte* l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione, *del Parlamento europeo* o di un terzo degli Stati membri.

Emendamento

5. Il consiglio direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio direttivo è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.

Emendamento

l bis) fatti salvi gli articoli 125 e 136 esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con

potere di nomina");

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 128 – paragrafo 4 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera f); soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99 Regolamento (CE) n. 207/2009

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 128 – paragrafo 4 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) può sottoporre alla Commissione una proposta di modifica del presente regolamento, degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e di ogni altra regola applicabile ai marchi dell'Unione europea previa consultazione del consiglio direttivo e, per quanto riguarda le tasse e le disposizioni in materia di bilancio stabilite dal presente regolamento, del comitato del bilancio;

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 99 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 129

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di candidati proposto *dalla* Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio direttivo su proposta della Commissione europea.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni Entro la fine di tale periodo, *la Commissione* effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto da un comitato di preselezione del consiglio direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente e previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altrove di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio direttivo su proposta della Commissione europea, previa elaborazione di una relazione di valutazione da parte della Commissione su richiesta del Consiglio direttivo o del Parlamento europeo.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni Entro la fine di tale periodo, il consiglio direttivo effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. Il consiglio direttivo può prorogare una sola volta per un massimo di cinque anni il mandato del direttore esecutivo. Il consiglio direttivo, nell'adottare le sue decisioni sulla proroga del mandato del direttore esecutivo, tiene conto della relazione di valutazione della Commissione sulla prestazione del direttore esecutivo, nonché delle mansioni e delle sfide future dell'Agenzia.

cinque anni.

- 5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
- 6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal consiglio direttivo, *che delibera su proposta della Commissione*, come previsto al paragrafo 4, previa consultazione del direttore esecutivo.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 106 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 136 bis (nuovo)

Testo della Commissione

- 5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
- 6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal consiglio direttivo, come previsto al paragrafo 3, previa consultazione del direttore esecutivo.

Emendamento

Articolo 136 bis

Centro di mediazione e arbitrato

- 1. L'Agenzia può creare un centro di mediazione e arbitrato indipendente dalle istanze decisionali di cui all'articolo 130. Il centro ha sede nei locali dell'Agenzia.
- 2. Qualunque persona fisica o giuridica può fare ricorso ai servizi del centro al fine di risolvere di comune accordo controversie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e della direttiva ...
- 3. L'Agenzia può avviare un procedimento di arbitrato anche di propria iniziativa, al fine di dare alle parti la possibilità di raggiungere un accordo comune.
- 4. Il Centro è guidato da un direttore, il quale è responsabile delle attività del

Centro.

- 5. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo.
- 6. Il Centro stabilisce le regole delle procedure di mediazione e arbitrato e le proprie regole di lavoro. Le regole che disciplinano le procedure di mediazione e arbitrato e le regole di lavoro del centro devono essere confermate dal consiglio direttivo.
- 7. Il Centro elabora un elenco dei mediatori e degli arbitri che aiutano le parti nella composizione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco deve essere approvato dal consiglio direttivo.
- 8. Gli esaminatori e i membri delle divisioni dell'istituto o delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla mediazione o all'arbitrato di una causa in merito alla quale:
- a) siano stati precedentemente coinvolti nelle procedure soggette a mediazione o arbitrato;
- b) abbiano un interesse personale; o
- c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.
- 9. Le persone chiamate a testimoniare in qualità di membri di un gruppo di arbitrato o di mediazione non possono essere coinvolte nelle procedure di opposizione, cancellazione o ricorso che hanno dato inizio alla procedura di mediazione o arbitrato.";

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 108 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 139 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni due anni l'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione sulla sua situazione finanziaria. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Agenzia sulla base della relazione.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 108 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 139 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni due anni l'Agenzia trasmette alla Commissione, *al Parlamento europeo e al Consiglio* una relazione sulla sua situazione finanziaria. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Agenzia sulla base della relazione.

Emendamento

4 bis. L'Agenzia garantisce un fondo di riserva pari ad un anno di spese operative per assicurare la propria continuità di funzionamento.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 110 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 144 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'importo delle tasse di cui al paragrafo 1 deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Agenzia impedendo allo stesso tempo l'accumulo di avanzi significativi. Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, in caso di ricorrenza di avanzi significativi, la Commissione procede al riesame del livello delle tasse. Se il riesame non porta ad una riduzione o ad una modifica del livello delle tasse avente l'effetto di ridurre l'ulteriore accumulo di avanzi significativi, l'avanzo significativo accumulato dopo il riesame è trasferito al bilancio dell'Unione.

Emendamento

2. L'importo delle tasse di cui al paragrafo 1 deve essere *fissato ai livelli di cui all'allegato -I* in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Agenzia impedendo allo stesso tempo l'accumulo di avanzi significativi.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 111 Regolamento (CE) n. 207/2009

Articolo 144 bis – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo dell'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 135, paragrafo 3, lettera a), la composizione della commissione allargata e le regole per adirla di cui all'articolo 135, paragrafo 4, e i casi in cui le decisioni sono prese da un solo membro conformemente all'articolo 135, paragrafi 2 e 5;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 111 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 144 bis – lettera d

Testo della Commissione

d) il sistema di tasse e tariffe da pagare all'Agenzia ai sensi dell'articolo 144, compreso l'importo delle tasse, i metodi di pagamento, la valuta, il termine di pagamento delle tasse e delle tariffe, la data in cui si considera che il pagamento è stato effettuato, le conseguenze del mancato pagamento o del ritardo di pagamento, il pagamento di importi inferiori o superiori al dovuto, i servizi gratuiti e i criteri secondo i quali il direttore esecutivo può esercitare i poteri di cui all'articolo 144, paragrafi 3 e 4.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 112 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 145 soppresso

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

(112) All'articolo 145, le parole "i relativi regolamenti di esecuzione" sono sostituite dalle parole "gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento".

Emendamento

(112) L'articolo 145 è sostituito dal seguente:

"Articolo 145

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente "domande internazionali" e "protocollo di Madrid"), basate su una domanda di marchio dell'Unione europea o su un marchio dell'Unione europea, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente "registrazioni internazionali" e "Ufficio internazionale") di marchi che designano l'Unione europea.".

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 113Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 147 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La domanda internazionale soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 bis, lettera a).

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 114 Emendamento

soppresso

Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 148 bis

Testo della Commissione

Entro cinque anni dalla data della registrazione internazionale l'Agenzia informa l'Ufficio internazionale dei fatti e delle decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio europeo o della registrazione del marchio europeo sulla quale era basata la registrazione internazionale.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 115 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 149 – seconda frase

Testo della Commissione

"La domanda soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 bis, lettera c)."

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 117 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 154 bis

Testo della Commissione

Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relative ad un marchio collettivo, ad un marchio di certificazione o ad un marchio di garanzia, l'Agenzia si attiene alle procedure previste ai sensi dell'articolo 161 bis, lettera f).

Emendamento

Per cinque anni dalla data della registrazione internazionale l'Agenzia informa l'Ufficio internazionale di tutti i fatti e le decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio dell'Unione europea o della registrazione del marchio dell'Unione europea sulla quale era basata la registrazione internazionale

Emendamento

soppresso

Emendamento

Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relative ad un marchio collettivo, ad un marchio di certificazione o ad un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione europea deve essere trattata come un marchio collettivo dell'Unione europea. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio, così come previsto all'articolo 67, direttamente all'Agenzia, entro due mesi dalla data in

cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Agenzia.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 119 – lettera a Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 156 – paragrafo 2

Testo della Commissione

a) al paragrafo 2, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "un mese";

Emendamento

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'opposizione è proposta entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.";

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 120 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 158 quater

Testo della Commissione

Nei casi specificati conformemente all'articolo 161 bis, lettera h), l'Agenzia trasmette all'Ufficio internazionale le domande di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare presentate presso l'Agenzia.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 121 – lettera bRegolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 159 – paragrafo 2

Emendamento

L'Agenzia trasmette all'Ufficio internazionale le domande di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare presentate presso l'Agenzia.

Testo della Commissione

b) al paragrafo 2, l'espressione "o dell'intesa di Madrid" è soppressa.

Emendamento

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla conversione della designazione dell'Unione europea operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 153.".

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 122 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 161 bis – lettera a

Testo della Commissione

a) le condizioni formali della domanda internazionale *di cui all'articolo 147*, *paragrafo 5*, la procedura di esame della domanda internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 6, e le modalità di trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 4;

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 122 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 161 bis – lettera c

Emendamento

a) le condizioni formali della domanda internazionale, la procedura di esame della domanda internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 6 e le modalità di trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 4;

Testo della Commissione

c) le condizioni formali della domanda di estensione territoriale *di cui all'articolo 149*, *paragrafo 2*, la procedura di esame di tali condizioni e le modalità di trasmissione della domanda di estensione territoriale all'Ufficio internazionale:

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 122 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 161 bis – lettera k

Testo della Commissione

k) le modalità di comunicazione tra l'Agenzia e l'Ufficio internazionale, comprese le comunicazioni da effettuare ai sensi dell'*articolo 147, paragrafo 4, dell'*articolo 148 bis, dell'articolo 153, paragrafo 2, e dell'articolo 158 quater.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 125Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 163 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis e 161 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *due* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento

c) le condizioni formali della domanda di estensione territoriale, la procedura di esame di tali condizioni e le modalità di trasmissione della domanda di estensione territoriale all'Ufficio internazionale;

Emendamento

k) le modalità di comunicazione tra l'Agenzia e l'Ufficio internazionale, comprese le comunicazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 148 bis, dell'articolo 153, paragrafo 2, e dell'articolo 158 quater.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis e 161 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *quattro* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 127 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 207/2009 Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(127 bis) È aggiunto il seguente allegato:

"Allegato -I

Importo delle tasse

Le tasse da corrispondere all'Agenzia in virtù del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95 sono fissate come segue:

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] *925 EUR.*

1 bis. Tassa di ricerca per una domanda di marchio dell'Unione europea [articolo 38, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]

Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 38 del regolamento; questo importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Agenzia sulla Gazzetta ufficiale dell'Agenzia

1 ter. Tassa di base per il deposito della

domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]

1 quater. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica, utilizzando la banca dati online sulla classificazione [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]

725 EUR.

2. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]

50 EUR.

2 bis. Tassa per la terza classe di prodotti e servizi relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)] 75 EUR.

2 ter. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad

un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]

3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42]

1.000 EUR.

3 bis. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo per via elettronica, utilizzando la banca dati online sulla classificazione [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42]

950 EUR.

4. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera b), e regola 42]

50 EUR.

4 bis. Tassa per

la terza classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera b), e regola 42]

4 ter. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera

350 EUR.

150 EUR.

5. Tassa di opposizione [articolo 1, paragrafo 3; regola 17, paragrafo 1]

b), *e regola 42*]

0 EUR.

7. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]

0 EUR.

8. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45]

9. Tassa di base 0 EUR. registrazione

per la

relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 66, paragrafo 3]

10. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]

0 EUR.

11. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione [articolo 162, paragrafo 2,

punto 2]

0 EUR.

12. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]

1.150 EUR.

12 bis. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, 1.000 EUR.

lettera a)]

13. Tassa per il rinnovo della registrazione per la seconda classe di prodotti e servizi, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]

100 EUR.

13 bis. Tassa per il rinnovo della registrazione per la terza classe di prodotti e servizi, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]

150 EUR.

13 ter. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]

300 EUR.

14. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa a un marchio collettivo 1.275 EUR.

[articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera a), e regola 42]

15. Tassa per il rinnovo della registrazione per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b), e

regola 42]

100 EUR.

15 bis. Tassa per il rinnovo della registrazione per la terza classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b), e regola 42]

150 EUR.

15 ter. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo

[articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b), e regola 42]

16. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo [articolo 47, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera c)]

25% della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivament e 1 150 EUR

17. Tassa di domanda di decadenza o di nullità [articolo 56, paragrafo 2; regola 39, paragrafo 1]

700 EUR.

18. Tassa di ricorso [articolo 60; regola 49, paragrafo 3] 800 EUR.

19. Tassa per la domanda di restitutio in integrum [articolo 81, paragrafo 3] 200 EUR.

20. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea [articolo 113, paragrafo 1,

e articolo 159, paragrafo 1; regola 45, paragrafo 2, e regola 123, paragrafo 2]

- a) in una domanda di marchio nazionale
- b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid
- 21. Tassa di prosecuzione del procedimento [articolo 82, paragrafo 1]

400 EUR.

22. Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio dell'Unione europea [articolo 49, paragrafo 4] o di una domanda di marchio dell'Unione europea [articolo 44, paragrafo 4]

250 EUR.

23. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio dell'Unione europea registrato [articolo 162, paragrafo 2, lettera c); regola

200 EUR per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1 000 EUR

- 33, paragrafo 2]
 o su una
 domanda di
 marchio
 dell'Unione
 europea [articolo
 157, paragrafo 2,
 lettera d); regola
 33, paragrafo 4]:
- a) concessione di una licenza
- b) cessione di una licenza
- c) costituzione di un diritto reale
- d) cessione di un diritto reale
- e) atti di esecuzione forzata
- 24. Tassa di cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti [articolo 162, paragrafo 2, lettera e); regola 35, paragrafo 3]
- 25. Tassa per la modifica di un marchio dell'Unione europea registrato [articolo 162, paragrafo 2, lettera f); regola 25, paragrafo 2]
- 26. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio

200 EUR per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1 000 EUR

dell'Unione europea [articolo 162, paragrafo 2, lettera j); regola 89, paragrafo 5], di una copia del certificato di registrazione [articolo 162, paragrafo 2, lettera b); regola 24, paragrafo 2] o di un estratto del registro [articolo 162, paragrafo 2, lettera g); regola 84, paragrafo 6]

a) estratto o copia non autenticati

10 EUR.

b) estratto o copia autenticati *30 EUR.*

27. Tassa di consultazione del fascicolo [articolo 162, paragrafo 2, lettera h); regola 89, paragrafo 1]

30 EUR.

28. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo [articolo 162, paragrafo 2, lettera i); regola 89, paragrafo 5]

a) copia non autenticata

10 EUR.

b) copia autenticata 30 EUR.

Supplemento per

1 EUR.

pagina, se in numero

superiore a 10

29. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo [articolo 162, paragrafo 2, lettera k); regola 90]

10 EUR.

30. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [articolo 162, paragrafo 2, lettera l); regola 94, paragrafo 4]

100 EUR.

31. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Agenzia [articolo 147, paragrafo 5]

300 EUR.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 127 Regolamento (CE) n. 207/2009 Articolo 165 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione *ordina una valutazione sull*'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)

Emendamento

1. Entro il 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione *valuta l*'attuazione del presente regolamento.

Regolamento (CE) n. 2868/95

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Il regolamento (CE) n. 2868/95 è così modificato:

- (1) la regola 4 è soppressa;
- (2) alla regola 30, il paragrafo 2 è soppresso.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 ter

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato^{*}.

^{*} La tavola di concordanza sarà elaborata dopo la conclusione di un accordo interistituzionale sul presente regolamento.